

DECRETO SINDACALE N. 8/2016

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALONTE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE il Comune di Alonte ha realizzato sistemi di videosorveglianza del territorio comunale per la tutela della sicurezza pubblica e del patrimonio pubblico, la prevenzione e repressione di attività illecite. L'uso di impianti di videosorveglianza è finalizzato alla prevenzione e repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di criminalità perpetuati sul territorio comunale, nonché per controllare il corretto deposito dei rifiuti. Il sistema è di ausilio alla Polizia Locale nell'azione di tutela e controllo del territorio. Tali impianti possono altresì essere utilizzati per il monitoraggio del traffico cittadino in modo da rappresentare un valido strumento per l'intervento tempestivo della stessa Polizia Locale nelle situazioni caotiche o di pericolo.

VISTO il Regolamento per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza approvato con deliberazione C.C. n. 15 in data 14 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 6 del citato Regolamento:

- Il Sindaco, quale Titolare del trattamento può designare per iscritto un Responsabile della gestione e del trattamento dei dati personali rilevati ;
- Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e alle disposizioni del presente regolamento;
- La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione della telecamera sono consentiti solamente al Responsabile della gestione e del trattamento, a suo delegato, anche nell'ambito di eventuali convenzioni di funzioni, attività o servizi tra Enti, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, e al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni;
- Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni;
- I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione;
- Gli incaricati del materiale trattamento, nominati dal Sindaco, di concerto con il Responsabile, anche nell'ambito di eventuali convenzioni di funzioni, attività o servizi tra Enti, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile;

Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamenti non autorizzati di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti;

VISTA la Convenzione approvata con delibera di C.C. n. 54 del 09.12.2014 tra il Comune di Alonte, il Comune di Lonigo (capoconvenzione), il Comune di Sarego e l'Unione "Colli Berici" Val Liona avente ad oggetto "CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI LONIGO, ALONTE, SAREGO E UNIONE COLLI BERICI/VAL LIONA" con decorrenza dal 01.01.2015 per anni cinque, ed in particolare l'art. 5 che prevede che *"Il Corpo di Polizia Locale Intercomunale di cui alla presente convenzione è diretto e gestito dal Comandante del Corpo di Polizia Locale di Lonigo. Lo stesso esercita le funzioni demandate dalla legge, dai regolamenti e dalla convenzione. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Lonigo, o chi lo sostituisce legalmente, risponderà del suo operato ai Sindaci dei Comuni entro il cui territorio avviene il servizio. Il Comando di cui al comma precedente provvederà all'organizzazione del servizio di vigilanza e controllo in tutti i Comuni convenzionati, secondo le richieste dei rispettivi Sindaci"*;

VISTO il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali",

RILEVATO CHE in particolare:

- l'art. 4 comma 1, lett. h) del d.lgs. 196/2003 definisce "incaricati" le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

- l'art. 30 del d.lgs. 196/2003 dispone che:

"1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima";

VISTO il regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari vigente;

RITENUTO necessario, in qualità di sindaco pro tempore e rappresentante legale del Comune di Alonte, quale ente titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 196/2003, individuare formalmente il Responsabile del trattamento dati della videosorveglianza nella persona del Comandante del servizio di Polizia Locale Alessandro Rigolon;

Ritenuto, peraltro, necessario inoltrare il presente provvedimento al Comune di Lonigo, quale Comune capofila nell'ambito della suddetta Convenzione relativa al Servizio di Polizia Locale, affinché adotti idoneo provvedimento di designazione a valere nell'ambito di detta convenzione;

DECRETA

Di individuare, per le motivazioni di cui in premessa, il Comandante Alessandro Rigolon Responsabile del trattamento dati della videosorveglianza del Comune di Alonte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento e dall'art. 30 del D.Lgs. 196/2003;

Di dare atto che i compiti affidati al responsabile sono quelli indicati nel Regolamento per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza approvato con deliberazione C.C. n. 45 in data 14 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, nel D.Lgs. 196/2003 nel provvedimento generale sulla videosorveglianza, emesso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010 specificando in particolare che l'incaricato del trattamento dei dati, ha il dovere di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia, osservando scrupolosamente le istruzioni impartite dal Sindaco in qualità di titolare.

In particolare i compiti dell'incaricato del trattamento dei dati sono:

- effettuare il trattamento dei dati ai sensi e nei limiti degli artt. 11, 18, 19, 20, 21, 22 e 31 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento suindicato;
- osservare le disposizioni organizzative e operative impartite per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati;
- accedere ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria in relazione e per l'adempimento delle mansioni e dei compiti assegnati;
- accedere, per esigenze di servizio, esclusivamente alle banche dati informatiche del proprio Servizio a cui è stato autorizzato;
- adottare tutte le misure e gli interventi per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati, secondo le disposizioni vigenti in materia;
- conservare le registrazioni ai sensi di legge per un massimo di 7 giorni, trascorsi i quali, le immagini nuove prenderanno il posto delle vecchie. Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti dovranno essere riversate su un nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
- fornire, ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003, per ogni impianto l'informativa agli interessati, secondo quanto previsto dal provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010;
- segnalare al Titolare eventuale problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Di dare atto che il Titolare, di concerto con il Responsabile del trattamento, potrà individuare ai sensi dell'art. 6 per iscritto ed in numero limitato le persone fisiche incaricate al trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio, nonché per estratto sul sito istituzionale dell'ente;

Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Lonigo affinché, quale Ente capofila, adotti formale provvedimento di designazione nell'ambito della convenzione in essere.

Alonte, **1 GIU. 2016**



IL SINDACO
Dott. Leonardo Adami

Prot. 0002103 DEL 01.06.2016